



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA

in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico, all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.2446 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente tra

Pt_1 (già *Parte_2*), con il proc. dom. avv. Ugo Carassale

- appellante -

e

Controparte_1 in persona del legale rappresentante sig. *CP_2*

[...] quale cessionaria del credito del sig. *Persona_1* con

il proc. dom. avv. Alessandro Sormani

- convenuto in appello -

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte_3 proponeva appello avverso la sentenza n.2046/24 del 4.12.2024, emessa dal Giudice di Pace di Genova a definizione del giudizio introdotto da *Controparte_3* quale cessionaria del credito di tale sig.

Persona_1 nei confronti di *Pt_1*

Nel menzionato giudizio, *Controparte_3* allegava

- che l'autovettura del menzionato sig. *Persona_1* era stata oggetto di atti vandalici, che avevano determinato la necessità di riparazioni del costo di euro 5.187,90;
- che, resasi la Carrozzeria cessionaria del credito del *Per_1*, *Pt_1* aveva corrisposto un indennizzo inferiore e "mancante" di euro 1.036,76, corrispondenti a uno scoperto del 20% correlato al fatto che l'assicurato non aveva utilizzato carrozzeria convenzionata;
- che, trattandosi di previsione contrattuale derivante da clausola vessatoria, spettava comunque alla *CP_1* il pagamento della sopra indicata differenza;
- che, comunque, la decurtazione non era neppure legittimata dalla contestata previsione contrattuale, che prevedeva semmai uno scoperto del 10% e non del 20%, differentemente da quanto erroneamente calcolato e ritenuto da controparte, così che in ogni caso alla *CP_1* spettava comunque l'importo ulteriore di euro 518,00.

Su detti presupposti la *CP_1* domandava la condanna di *Pt_1* al pagamento dell'importo di euro 1.036,76, o in subordine del minore importo di euro 518,00.

Costituitasi nel giudizio di primo grado, *Pt_1* contestava in fatto e in diritto la domanda avversaria; in particolare evidenziava

- che non vi era prova del danno patito dall'autovettura e del suo ammontare;

- che non ricorreva la presunta vessatorietà della clausola in esame, in quanto l'imposizione di dover ricorrere a carrozzerie convenzionate veniva bilanciata dal pagamento di un premio di importo minore.

Con l'impugnata sentenza il Giudice di Pace, richiamata giurisprudenza di legittimità a sostegno, riteneva la vessatorietà - e quindi la nullità ex art.36 d.lgs.n.206/2005 in riferimento all'art.33 del medesimo d.lgs. - della clausola di scoperto in esame, così condannando *Pt_1* al pagamento dell'importo di euro 1.036,76 oltre interessi, oltre alle spese di lite.

Con il proprio appello *Pt_1* impugnava la predetta decisione

- affermando il difetto di vessatorietà della più volte menzionata clausola;
- evidenziando che il giudice di pace non aveva tenuto conto delle contestazioni svolte con riferimento alla assenza di prova del danno e dell'ammontare del medesimo.

Su detti presupposti, dunque, *Pt_1* concludeva domandando di riformare la sentenza emessa dal Giudice di Pace rigettando le domande svolte nei propri confronti, e con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio.

Controparte_1 si costituiva in giudizio in appello, ribadendo il carattere vessatorio della clausola di scoperto in esame. Su detti presupposti concludeva domandando l'integrale rigetto dell'appello.

* * * * *

Premesso che

- sia avanti al giudice di pace, sia nel presente giudizio, *Pt_1* ha contestato la carenza di prova in ordine alla sussistenza e, soprattutto, all'ammontare del preteso danno;
 - in particolare, *Pt_1* ha evidenziato la mancata produzione in giudizio, avanti al giudice di pace, della fattura relativa alla riparazione effettuata, nonché il difetto di documentazione relativa alla cessione del credito da parte dell'assicurato;
 - effettivamente, l'esame del fascicolo di primo grado (come prodotto da parte appellante nel presente giudizio) consente **invece** di rinvenire la presenza di una fattura (n.34/21 del 22.3.2021) emessa da *CP_3* nei confronti del sig. *Per_1* per l'importo complessivo di euro 5.187,90; è parimenti presente la documentazione relativa alla cessione del credito da parte dell'assicurato;
 - pertanto, contrariamente a quanto affermato da parte appellante in frontale contrasto con la documentazione in atti, sussiste(va) ogni elemento istruttorio necessario e sufficiente alla determinazione del danno cui ci si deve riferire, in tutta evidenza da individuarsi nell'importo fatturato da *Controparte_1*
- [...]*

considerato che

- venendo, pertanto, all'esame dei motivi di appello relativi alla validità della clausola "di scoperto" per il caso di mancato utilizzo, per le riparazioni, di struttura convenzionata, si osserva quanto segue;

- nel richiamare la motivazione sviluppata dal giudice di pace nella sentenza impugnata, parte appellante contesta che siano soggette all'obbligo della specifica approvazione per iscritto *“le clausole che, come quella in discussione, si limitano a prevedere in luogo del risarcimento per equivalente, l'obbligo per l'assicuratore di provvedere alla riparazione in forma specifica (eventualmente, come nella specie, attraverso la previsione della riparazione del veicolo presso una carrozzeria convenzionata), la quale costituisce una forma di risarcimento o di indennizzo che consente al danneggiato di ottenere il ristoro del pregiudizio subito mediante la diretta rimozione delle conseguenze dannose e la restitutio in integrum del medesimo bene che costituisce il punto di riferimento oggettivo dell'interesse leso”*; aggiunge e specifica parte appellante che *“con tale clausola ... senza determinare alcun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione ... viene specificato l'oggetto del contratto stesso ... pertanto la clausola in questione non rientra tra quelle limitatrici della responsabilità dell'assicuratore e non richiede per la sua efficacia la specifica approvazione per iscritto del contraente ai sensi dell'art.1341c.c.”*; conclude, poi, l'appellante affermando che *“la clausola contrattuale in questione, pur predisposta unilateralmente dal debitore, non determina uno squilibrio in suo favore dei diritti e obblighi derivanti dal contratto”*;
- in effetti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini della valutazione dell'efficacia di clausole del tipo oggi in esame, occorre valutare se nel caso concreto le previsioni contrattuali determinino un significativo

squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico del consumatore ai sensi dell'art. 33 d.lgs 206/2005;

- il contratto di assicurazione che viene in questa sede in rilievo prevede come *“sempre operante l'opzione tariffaria Riparazione Diretta”* e che *Parte_2* *“presta le garanzie assumendosi l'onere di riparare direttamente il veicolo danneggiato presso un centro di autoriparazione convenzionato”*, specificandosi che *“tale opzione prevede nessun esborso a carico dell'assicurato per la riparazione del veicolo”* ma che *“se il veicolo viene fatto riparare presso un centro di riparazione diverso e il contraente chiede il rimborso delle spese sostenute ... per la garanzia RCA perde il diritto alla riduzione di premio e in occasione dell'eventuale successivo rinnovo non potrà aderire all'opzione Riparazione Diretta e, inoltre, la liquidazione del danno sarà decurtata di una percentuale del 10%”* (cfr. le Condizioni di Assicurazione, prodotte da parte appellante unitamente al fascicolo di primo grado);
- dunque, in concreto, il contratto in esame a) non prevede alcun vantaggio (eventualmente in termini di riduzione del premio di assicurazione) per l'assicurato a fronte della previsione, per il caso di mancato utilizzo dei centri di riparazione convenzionati, di una vera e propria “sanzione”, costituita da uno scoperto del 10% sull'indennizzo (si noti, comunque, non il 20% ritenuto da *Pt_1* nella liquidazione che ha dato luogo alla presente controversia) e dalla perdita del diritto alla riduzione di premio in caso di rinnovo, previsione

- che di fatto concreta un vero e proprio aumento di premio per il rinnovo assicurativo;
- così atteggiandosi il rapporto contrattuale in esame, deve escludersi il ricorrere di un qualsiasi tipo di vantaggio economico per il contraente assicurato che possa essere correlato al “sistema” di Riparazione Diretta (è appena il caso di osservare che la pretesa “riduzione del premio” correlata all’opzione Riparazione Diretta è priva di senso ove non sia prevista alternativa, come reso evidente dal fatto che detta opzione è indicata come “sempre operante”); inoltre, la scelta dell’assicurato – tra centro di riparazione convenzionato o meno – è solo apparentemente “neutra” perché la mancata scelta del centro convenzionato comporta, come detto, un aumento del premio di assicurazione al rinnovo contrattuale e uno scoperto dell’indennizzo pari al 10%;
 - si determina, al contrario, un ingiustificato squilibrio economico nella posizione dei contraenti in quanto il diverso trattamento di indennizzo, dipendente dalla scelta della carrozzeria, è scopertamente correlato solo ad un interesse della compagnia assicurativa, così comportando una limitazione della libertà di contrattazione del consumatore, il che determina l’invalidità della stessa ai sensi dell’art. 33 d.lgs 206/2005 (cfr., in fattispecie assolutamente identica, Cass.ord.n.34950/21);
 - la decisione di primo grado deve essere dunque integralmente confermata;
 - la ripartizione delle spese di lite relative al giudizio di appello è orientata dalla soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo;

- sussistono altresì, ad avviso dello scrivente, le condizioni per l'emissione di condanna dell'appellante ai sensi dell'art.96co.3c.p.c.;
- la norma in questione, come specificato in Cass.n.16898/19, delinea uno strumento processuale sanzionatorio volto a contrastare il fenomeno dell'abuso del processo con una sanzione di carattere pubblicistico; ha lo scopo di contrastare condotte processuali che, pur esenti dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, siano caratterizzate dall'aver agito o resistito pretestuosamente non potendo vantare all'evidenza alcuna plausibile ragione (si veda al riguardo anche Cass. SS.UU. n.16601/2017), e così conducendosi in modo contrario principio di buona fede e lealtà, con violazione dell'interesse pubblico ad una giustizia sana e funzionale (si veda n.24649/19 in relazione alla condotta della parte che agisca o resista in giudizio *“senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza della infondatezza della propria posizione”*);
- ciò premesso in termini generali, nel caso in esame l'istruttoria ha evidenziato come parte appellante abbia sviluppato una “costruzione difensiva” non ancorata ad alcun elemento plausibile e anzi frontalmente smentita dalla documentazione in atti (il riferimento è all'asserita mancata produzione, da parte di *Controparte_1* della fattura di riparazione e della documentazione relativa alla cessione del credito da parte dell'assicurato);
- ritiene pertanto lo scrivente che, ai sensi della norma richiamata, *Parte_3* debba essere condannata al pagamento, in favore di *Controparte_1*

- della somma equitativamente determinata di € 2.000,00; su detta somma decorrono gli interessi legali dalla data della pronuncia giudiziale al saldo;
- trattandosi di appello radicato successivamente al 28.2.2023, si applica il disposto dell'art.96u.c. cpc nell'attuale formulazione, così che *Parte_3* va condannata al pagamento, in favore della cassa delle ammende, dell'importo di euro 1.000,00;
 - sussistono, infine, le condizioni per il versamento da parte di *Parte_3* - ai sensi dell'art.13co.1 quater DPR n.115/2002 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione;

P.Q.M.

Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n.2046/24 del 4.12.2024 del Giudice di Pace di Genova;
- condanna, ai sensi dell'art.96co.3cpc, *Parte_3* al pagamento in favore di *Controparte_1* della somma di euro 2.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
- condanna, ai sensi dell'art.96u.c. cpc *Parte_3* al pagamento in favore della *Parte_4* dell'importo di euro 1.000,00;
- condanna *Parte_3* a rifondere a *Controparte_1* con distrazione in favore del difensore avv. Alessandro Sormani, dichiaratosi antistatario, le spese di causa relative al giudizio di appello; spese che - in applicazione dello scaglione di valore fino a € 1.100,00 del regolamento

recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/2022) - si liquidano nei valori medi in € 662,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.

Sussistono le condizioni per il versamento da parte di *Parte_3* - ai sensi dell'art.13co.1 quater DPR n.115/2002 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Genova, 19.11.2025

Il giudice
dott. Pasquale Grasso